

N. 4554/21 R.G.N.R.  
N. 1525/22 R.G. Gip  
N. 9/2023 R.R. reali



**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
**Seconda Sezione Penale**

Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Roberta Cafiero	Presidente est.
dott. Andrea Odierno	Giudice
dott. Rita Bosco	Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

sulla richiesta di riesame reale nell'interesse di [rappresentante legale] nato a [redacted], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Catanzaro in data 21.10.2022 avente ad oggetto le insegne ed i marchi riconducibili alla STANLEYBET MALTA LLDT s.r.l. presenti sul territorio italiano;  
letti gli atti trasmessi;  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 26.1.2023;

**OSSERVA**

Il riesame è fondato e va, pertanto, accolto.

[rappresentante legale] LES è titolare delle insegne e dei marchi STANLEYBET, nonché coindagato nel procedimento in epigrafe.

Invero, il Gip disponeva il sequestro preventivo delle insegne ed i marchi riconducibili alla STANLEYBET MALTA LLDT s.r.l. presenti sul territorio italiano per sussistenza del *fumus commissi delicti* del reato di cui all'art. 4 l. 401/1989: *poiché sia la società STANLEYBET MALTA LLTD s.r.l. che la ditta individuale di [redacted] hanno operato sul territorio nazionale senza alcuna concessione rilasciata dalla A.A.M.S. e senza l'autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS. Al contempo non è neppure provato che la società abbia richiesto dette autorizzazioni e non le abbia ottenute per ragioni discriminatorie. È, invece, emerso che la società, sebbene abbia avuto molteplici occasioni per regolarizzare la propria posizione, non vi abbia provveduto e abbia continuato a operare sul territorio nazionale, senza alcuna concessione. Di tanto erano pienamente consapevoli [rappresentante legale e omissis] quest'ultimo addirittura aveva più volte chiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS, che gli veniva negato, proprio perché la predetta società non aveva regolarizzato la sua posizione sul territorio italiano, alla luce della legge di stabilità del 2015. Per di più, la società STANLEYBET MALTA LLTD s.r.l., nel corso degli anni, ha presentato, più volte, delle richieste volte a conciliare con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la propria posizione fiscale. Ciò, tuttavia, non si rendeva possibile, proprio a causa dell'assenza della concessione richiesta dal nostro ordinamento. Pertanto, anche [rappresentante] era pienamente consapevole della propria situazione e di non essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per poter operare sul territorio italiano, ma ciononostante proseguiva nell'esercizio dell'attività illecita.*

Ciò posto, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa da questo Tribunale e che va ribadita, il reato ipotizzato non sussiste se – dopo aver invano richiesto l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., rifiutata per il solo fatto che la società estera mandante non fosse titolare di concessione (come nel caso di specie) - il terminale italiano di

una rete facente capo ad un allibratore straniero, autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, operi in modo trasparente come soggetto, contrattualmente legato al bookmaker, che riceve le scommesse ed il denaro costituente la posta di gioco e trasmette i dati all'allibratore, eventualmente pagando poi le vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i luoghi di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1° marzo 2006, n. 111. Questi, infatti, sono stati i casi scrutinati nelle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione, 6 marzo 2007, Placanica, Palazzese e Sorricchio c. Italia; Quarta Sezione, 16 febbraio 2012, Costa e Cifone c. Italia; Terza Sezione, 28 gennaio 2016, Laezza c. Italia) sulle quali si fondano le numerose sentenze della Corte che hanno affermato quel principio, annullando i provvedimenti di condanna (o di sequestro preventivo delle aziende) adottati in sede di merito nei confronti dei titolari di Centri Trasmissione Dati facenti parte della rete di vendita Stanley e di altre società che si trovano in analoghe condizioni.

La legge finanziaria per il 2005 ha demandato al Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione uno o più decreti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.

La normativa regolamentare intervenuta con D.M. 111/2006, naturaliter, si pone nel solco della disciplina legislativa nazionale e postula, quindi, non solo che i soggetti abilitati alla raccolta delle scommesse, attraverso luoghi di vendita ovvero a distanza, abbiano ottenuto la necessaria concessione ma anche che i titolari dei predetti luoghi di vendita siano in possesso dell'autorizzazione di polizia ex art. 88 t.u.l.p.s..

Orbene, la Stanley International Betting Ltd, società registrata nel Regno Unito, nonché la sua controllata maltese, Stanleybet Malta Ltd, sono attive in Italia nel settore della raccolta di scommesse tramite operatori denominati Centri di Trasmissione Dati cd. CTD. I titolari dei predetti Centri riconducibili all'allibratore straniero di cui trattasi esercitano la loro attività sulla base di un rapporto riconducibile allo schema contrattuale del mandato senza possedere titoli concessori o autorizzazioni di polizia.

L'assenza delle predette concessioni o autorizzazioni è da ritenersi, tuttavia, diretta conseguenza della portata limitativa delle disposizioni nazionali che disciplinano la materia e, segnatamente, l'accesso all'erogazione di servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti dichiarazioni negoziali di giocate.

La C.G.U.E., infatti, in sede di rinvio pregiudiziale in un giudizio avente ad oggetto proprio la condizione nell'ordinamento italiano dell'allibratore Stanley International Betting Ltd e della sua controllata con sede a Malta, ha riconosciuto contraria all'ordinamento comunitario la normativa italiana che ha impedito alla predetta società straniera di venire in possesso dei titoli concessori richiesti dalla legge interna per l'esercizio delle attività per cui è processo (Cfr. Corte giustizia, n. 375 del 28/01/2016).

Degno di nota, ancora, l'arresto giurisprudenziale sovranazionale secondo il quale *“ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato (come invero è accaduto) all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara”* (Corte Giust. UE, Quarta Sez., 16 febbraio 2012, Costa e Cifone c. Italia, ove era stata esaminata la gara per il rilascio di nuove concessioni indetta con il cd. decreto Bersani).

Occorre evidenziare che nel caso in esame va disapplicata la normativa interna in contrasto con il diritto comunitario, in aderenza con l'insegnamento della Suprema Corte:

*Non integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la condotta del soggetto che, agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, effettuati in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1 marzo 2006, n. 111, trattandosi di attività fatta salva dall'art. 2, comma 5, dello stesso decreto; qualora, invece, il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato "de quo", essendosi realizzata un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano.*

Sez. 3 - , Sentenza n. 25439 del 09/07/2020 Cc. (dep. 09/09/2020) Rv. 279869 - 01

La fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Gip non consente di superare le argomentazioni sopra indicate, in quanto la citata normativa di cui alla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) incide sulla regolarizzazione fiscale ai sensi dell'art. 1 comma 463 e ss, ma non opera una rivisitazione della normativa interna idonea a rimuovere meccanismi discriminatori nelle assegnazioni delle concessioni di gioco, dovendosi dare atto che la difesa ha allegato sentenze di legittimità e sentenze di merito, concernenti proprio il ricorrente, ove è stato analizzato il profilo discriminatorio delle concessioni di gioco in relazione alla Stanleybet, alla luce di consulenze di parte, che ha portato al non ottenimento della concessione di giochi e della autorizzazione ex art. 88 TULP, ritendo il Tribunale di condividere le argomentazioni espresse sul punto.

Ed infatti, ad oggi, sono tre le gare pubbliche indette dallo Stato italiano nel 1999, 2006 e 2012, in tutti i casi sono emersi profili discriminatori dell'operatore straniero, come affermato da numerose sentenze della Corte di Giustizia (Gambelli, Placanica, Costa – Cifone, Laezza), richiamate dalla difesa nella memoria difensiva depositata.

Alla luce di quanto detto è carente il *fumus* del reato contestato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e restituzione dei beni all'avente diritto.

L'accoglimento del ricorso esonera il ricorrente dalle spese di procedura.

**PQM**

Letto l'art. 324 c.p.p.,

in accoglimento della richiesta di riesame, annulla l'impugnato decreto e, per l'effetto, ordina la restituzione dei beni *in vinculis* all'avente diritto.


Dispone la trasmissione degli atti al PM per l'esecuzione.

Nulla per le spese.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Catanzaro, 26.1.2023

**Depositato  
in cancelleria**

Il Presidente est.  
dott.ssa  Roberta Cafiero

**27 GEN. 2023**

Il Funzionario Giudiziario  
Dr.ssa  Ester Fazio